

zione che su tutta la produzione suddetta siano stati dall' Agente Generale regolarmente ed integralmente versati alla Cassa i relativi contributi.

Analogamente, qualora l'ammontare dei contributi obbligatori versati da un produttore in un intero esercizio aumentato dal corrispondente concorso dell'Istituto, risultasse inferiore a L. 1.000, l'Istituto provvederà in proprio ad integrare la differenza fino al raggiungimento di detta cifra a condizione:

a) che il versamento del contributo a carico del produttore iscritto sia stato regolarmente ed integralmente effettuato su tutta la produzione di sua pertinenza;

b) che l'accantonamento effettuato nell'anno in esame, cumulando la totalità dei contributi obbligatori a carico dell'interessato con il corrispondente concorso dell'Istituto, non sia inferiore a L. 700.

Le integrazioni previste dai due precedenti capoversi non potranno effettuarsi per più di tre anni, salvo casi eccezionali da vagliarsi di concerto fra la Direzione Generale dell'I.N.A. ed il Consiglio di Amministrazione della Cassa.